



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

E, p.c.,

Yara Italia S.p.A.  
Stabilimento di Ravenna  
[yara.italia.ravenna@yara.postecert.it](mailto:yara.italia.ravenna@yara.postecert.it)

Alla Commissione Istruttoria IPPC  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

All'ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
[segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali  
art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato  
[d.attubato@governo.it](mailto:d.attubato@governo.it)

**OGGETTO:** TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO AL RIESAME PARZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA ALLA SOCIETÀ YARA ITALIA S.P.A. – PROCEDIMENTO ID 89/9833.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 23/01/2019, prot. n. 99/CIPPC.

L'atto fa riferimento al procedimento di riesame parziale del Decreto autorizzativo DEC-MIN-220 del 12/12/2012, in ottemperanza al parere prot. CIPPC n.582/2018.

Pertanto, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-*nonies* comma 1 del D.lgs. n.152/2006, non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttoria nel sopraccitato Parere Istruttorio.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

**Il Dirigente**

Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All: prot. CIPPC n. 99/2019

ID Utente: 374  
ID Documento: DVA-D3-AG-374\_2019-0044  
Data stesura: 25/01/2019

✓ Resp. Sez.: Ziantoni A.  
Ufficio: DVA-D3-AG  
Data: 27/01/2019

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*



COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. Dott. Antonio Ziantoni  
[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

Al Direttore Generale ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**Oggetto:** Trasmissione del Parere Istruttorio conclusivo relativo al riesame parziale dell'AIA  
rilasciata alla Soc. Yara Italia S.p.A. di Ravenna - Procedimento ID 89/9833.

Si trasmette allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 335/2017  
del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, il Parere Istruttorio  
Conclusivo relativo al procedimento in oggetto.

**Il Presidente f.f.**

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. PIC

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57225077

e-mail: [commissione AIA@minambiente.it](mailto:commissione AIA@minambiente.it) e-mail PEC: [cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

ID Utente: 426

ID Documento: CIPPC-426\_2019-0017

Data stesura: 23/01/2019



**Commissione Istruttoria AIA-IPPC  
YARA Italia S.p.A.**

## **PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

**Riesame parziale, del  
Decreto autorizzativo DEC-MIN.220 del 12/12/2012  
rilasciato alla YARA Italia S.p.A. di Ravenna,  
in ottemperanza al parere prot. CIPPC n. 582/2018 (id. 89/842)  
trasmesso con nota prot. DVA n. 12140 del 25/05/2018**

*“adeguamento dei livelli emissivi di NO<sub>x</sub> ai camini E41-A1 ed E41-C1”  
(id. MATTM-DVA 89/9833)*

Gestore	YARA Italia S.p.A.
Località	Ravenna
Gruppo Istruttore	Dott. Paolo Ceci (referente)
	Prof. Antonio Mantovani
	Ing. Alberto Pacifico
	Ing. Matteo Balboni (Regione Emilia Romagna)
	ARPAE ex L.R. 13/2015 – non designato
	Dott. Gianni Gregorio (Comune di Ravenna)

- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC n. 1589 del 24 dicembre 2018, che assegna l’istruttoria per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della società YARA Italia S.p.A. relativamente all’installazione sita in Ravenna a:
  - Dott. Paolo Ceci - Referente GI;
  - Prof. Antonio Mantovani;
  - Ing. Alberto Pacifico.
  
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell’art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti esperti regionali, provinciali e comunali:
  - Ing. Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna;
  - ARPAE ex L.R. 13/2015 – non designato;
  - Dott. Gianni Gregorio – Comune di Ravenna.
  
- Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA 28528 del 17/12/2018 avente ad oggetto “*Yara Italia S.p.A. sita nel comune di Ravenna – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale - id 89/9833*”, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC 1526 del 18/12/2018, con cui, avviato il procedimento, si trasmetteva la comunicazione del Gestore prot. 202/GM/m del 23/11/2018 relativa a:
  - adeguamento dei livelli emissivi di NO<sub>x</sub> alle indicazioni del BRef LVIC-AAF, relativamente ai camini E41-A1 ed E41-C1, in ottemperanza a quanto prescritto dal parere prot. CIPPC n. 582/2018 (id. 89/842), trasmesso con nota prot. DVA n. 12140 del 25/05/2018.
  
- Visti i contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA: RI 28/12/2018 prot. 1039 del 10/01/2019, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC 55 del 14/01/2019.
  
- Visto il Decreto di autorizzazione all’esercizio DEC-MIN-220 del 12/12/2012 rilasciato alla YARA Italia S.p.A. per l’installazione sita in Ravenna.
  
- Visto il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) espresso dalla Commissione IPPC in merito al procedimento id. 89/842 relativo allo “*studio di fattibilità per l’abbattimento della concentrazione degli ossidi di azoto ai camini E41-A1, E41-B1, E41-C1*”, reso con prot. CIPPC

n. 582 del 24/05/2018 e trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA n. 12140 del 25/05/2018.

- Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Considerato il *Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids and Fertilisers*, dell'Agosto 2007, attuale riferimento, nelle more dell'emanazione delle relative *BATConclusions*.
- Visto lo schema di Parere Istruttorio inviato in data 14/01/2019 dal Referente del GI, tramite la segreteria della Commissione, al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 71 del 18/01/2019 compresi i relativi allegati.

### Considerato

- Che nel PIC prot. 582/2018, il Gruppo Istruttore (GI) incaricato dell'istruttoria, nel ritenere adempiuto quanto prescritto dall'Art. 1, comma 4 dell'AIA DEC-MIN-220 del 12/12/2012 (procedimento id. 89/842), evidenziava e prescriveva che:
  - *sebbene il Gestore abbia ottemperato alla prescrizione e abbia individuato un intervento di miglioramento dell'emissione di NO<sub>x</sub> dall'Impianto Uhde1 afferente al camino E41-A1, finalizzato al raggiungimento per detta emissione di una concentrazione di 350 mg/Nm<sup>3</sup>, pari al VLE per gli NO<sub>x</sub> attualmente vigente al camino E41-C1 (cui afferisce l'impianto Uhde4) quanto proposto non consente tuttavia di adeguare l'emissione di NO<sub>x</sub> da detti impianti al valore indicato dal Bref di riferimento, pari 150 ppmv, corrispondenti a circa 308 mg/Nm<sup>3</sup>;*
  - *la valutazione complessiva delle emissioni di NO<sub>x</sub> ai camini E41-A1 e E41-C1 in relazione alle prestazioni previste nel BREF di riferimento e in relazione agli aspetti legati alla sicurezza dell'impianto rispetto alle possibili soluzioni tecniche e gestionali considerate dal Gestore, debba essere condotta tenendo anche conto dei risultati della misurazione in continuo ai predetti camini dei parametri NO<sub>x</sub> e NH<sub>3</sub> prescritta in AIA, oggi disponibili sulla base di una certa significatività "Storica" e quindi utilizzabili ai fini di una revisione complessiva della problematica. Tale revisione dovrà svolgersi nell'ambito di un riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/06 relativamente agli aspetti connessi alle emissioni in aria di NO<sub>x</sub> dallo stabilimento di Ravenna che il Gestore dovrà*

avviare entro 6 mesi dalla conclusione della presente procedura.

- Che il Gestore, con la nota prot. 202/GM/m del 23/11/2018, comunica che, successivamente allo studio di fattibilità per l'abbattimento degli NO<sub>x</sub> di cui al procedimento id. 89/842, ha attivato un processo di ottimizzazione del sistema di regolazione inerente l'abbattimento degli NO<sub>x</sub> per gli impianti UHDE4 e UHDE1 (rispettivamente camino E41-C1 e E41-A1) conclusosi nel Giugno 2018.
- Che il Gestore, con la nota prot. 202/GM/m del 23/11/2018, comunica altresì che a valle del processo di ottimizzazione sono stati valutati i dati del monitoraggio in continuo di NO<sub>x</sub> e di NH<sub>3</sub> del periodo 01/01/2016 ÷ 31/10/2018. Il Gestore precisa inoltre che nell'ambito dell'analisi sono stati considerati come dati rappresentativi la media mensile effettuata su dati orari validi con impianti in marcia regolare ed il valore di media oraria massimo rilevato nel mese. Tutti i valori sono stati estrapolati dai report creati dal software SAVED per la gestione dei dati SME.
- Che dall'analisi dei dati forniti dal Gestore con la nota prot. 202/GM/m del 23/11/2018 risulta in particolare che:

UHDE1				
Anno		2016	2017	2018
Mesi utili		7	9	6
NH <sub>3</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	Valore max rilevato	4,32	1,36	1,23
	Media mensile	0,77	0,45	0,12
NO <sub>x</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	Valore max rilevato	350,04	340,90	337,23
	Media mensile	198,21	199,07	165,34

UHDE4				
Anno		2016	2017	2018
Mesi utili		12	12	10
NH <sub>3</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	Valore max rilevato	1,15	4,28	2,82
	Media mensile	0,05	0,14	0,09
NO <sub>x</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	Valore max rilevato	344,44	300,66	313,98
	Media mensile	210,88	195,85	180,88

- Che il Gestore, nella nota prot. 202/GM/m del 23/11/2018, comunica, a valle delle ottimizzazioni e delle analisi condotte, di "essere in grado di adeguare le emissioni di NO<sub>x</sub> degli impianti UHDE4 e UHDE1 al valore del BREF di riferimento, ovvero 150 ppmv (corrispondenti a circa 308 mg/Nm<sup>3</sup>)".
- Che nell'ambito del procedimento id. 89/842 il Gestore ha ribadito che l'impianto UHDE3, ed il relativo punto emissivo E41-B1, è in stato di fermo dal marzo 2007 e che non se ne prevede a breve termine il riavvio; ha comunque di fatto assicurato che in caso di riavvio dell'impianto

UHDE3 (e del relativo punto emissivo E41-B1) a questo si applicheranno le medesime misure previste per l'impianto UHDE1.

**Considerato**

**inoltre**

- Che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
- Che restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni e i valori limiti di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-MIN-220 del 12/12/2012 e s.m.i. come integrate dal presente parere, nonché gli obblighi di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- Che restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni diverse dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- Quanto previsto, in capo all'Autorità di Controllo (ISPRA), in materia di controllo del rispetto delle condizioni delle autorizzazioni integrate ambientali dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**il Gruppo Istruttore**

**ritiene**

- che quanto rappresentato dal Gestore, non comportando effetti negativi e significativi sull'ambiente e producendo un miglioramento (circa -14÷25%, su base mensile) del quadro emissivo, si configuri come una modifica non significativa dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ed adempia, nei tempi previsti, a quanto prescritto dal PIC prot. 582/2018, trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot.

DVA n. 12140 del 25/05/2018;

- che nella tabella di cui alla prescrizione n.4, paragrafo 10.4.1, dell'AIA DEC-MIN-220 del 12/12/2012 e s.m.i., relativamente alle emissioni in atmosfera di NO<sub>x</sub> derivanti dai camini E41-A1, E41-B1 ed E41-C1, il valore limite emissivo deve essere modificato in 300 mg/Nm<sup>3</sup>, inteso come media mensile dei dati orari validi;

Restano fermi per il Gestore gli obblighi, non oggetto del presente parere, previsti dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-MIN-220 del 12/12/2012 e s.m.i., dal D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014; nonché ogni altra prescrizione derivante da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni diverse dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In relazione a quanto sopra il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) allegato al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-MIN-220 del 12/12/2012 e s.m.i., deve intendersi modificato di conseguenza.

Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere conseguentemente adeguato a cura dell'ISPRA.

